



MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO - ZELARINO

REGOLAMENTO ORTI SOCIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Municipalità n. 5 del 29 maggio 2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Municipalità n. 18 dell' 11 maggio 2016

Articolo 1-Finalità

La Municipalità di Chirignago-Zelarino , ai fini della socializzazione del tempo libero e per favorire attività di utilità sociale, attraverso il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto con la natura, assegna appezzamenti di proprietà comunale opportunamente attrezzati, definiti “orti sociali”, da destinare a colture ortive senza scopo di lucro.

I lotti di terreno destinati agli orti sociali vengono assegnati in concessione a titolo temporaneo mediante bando e per un periodo fino a cinque anni, ripetibili, a persone residenti nella Municipalità di Chirignago Zelarino, che non svolgano attività lavorativa , con età minima di 60 anni o, in deroga all'età, titolari di progetto di autonomia redatto dal Servizio Sociale di Municipalità.

Articolo 2-Bando

Gli orti vengono assegnati mediante bando e selezione pubblica quinquennale.

Il bando, al quale deve essere assicurata ampia pubblicizzazione, in rete, con manifesti e mediante distribuzione di materiale a stampa , contiene:

- la descrizione sintetica dell'oggetto della selezione
- la decorrenza e la durata del ciclo di assegnazione
- i requisiti e i criteri di priorità per le assegnazioni
- le istruzioni e i termini per la presentazione delle domande

La domanda viene formulata allegando la certificazione ISEE in corso di validità e utilizzando il modulo appositamente predisposto e contiene, in forma di autodichiarazione:

1. le generalità del richiedente
2. di non svolgere attività lavorativa
3. di non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente
4. di essere residente nel territorio della Municipalità di Chirignago-Zelarino
5. la composizione del nucleo familiare del richiedente
6. la dichiarazione che il richiedente e /o tutti i componenti del suo nucleo familiare non dispongono – a qualsiasi titolo – di un appezzamento di terreno coltivabile ad orto con superficie superiore ai 25 metri quadrati
7. di essere in grado di coltivare personalmente l'orto oppure – solo in caso di disabilità certificata della/del Richiedente – di essere in grado di coltivare l'orto con l'aiuto di una persona indicata dal titolare

Le/I Cittadine/i extracomunitarie/i residenti nella Municipalità devono essere in possesso di valido permesso di soggiorno.

I requisiti sopra richiamati ai punti 2 – 3- 4 – 6 e 7, nonché l'obbligo di valido permesso di soggiorno per le/i Cittadine/i extracomunitarie/i di cui al precedente comma, devono sussistere per tutta la durata della concessione.

Gli Uffici della Municipalità verificano la veridicità della dichiarazione. Nel caso la stessa non corrisponda al vero, l'assegnatario viene escluso dall'assegnazione.

Articolo 3-Graduatoria

L'assegnazione degli orti è nominale, con comunicazione scritta da parte degli Uffici e avviene mediante formazione della graduatoria a cura degli uffici della Municipalità.

Per i nuovi assegnatari il lotto da coltivare sarà sorteggiato.

Previo accordo tra gli assegnatari, reso in forma scritta agli Uffici della Municipalità, è ammesso lo scambio di appezzamenti ortivi.

La graduatoria viene formata sulla base dei criteri di seguito precisati da ricavare dalla documentazione presentata dai richiedenti:

A) CONDIZIONE ECONOMICA

- PUNTI 3 (tre) Valore ISEE inferiore o pari al corrispondente importo minimo INPS;
- PUNTI 2 (due) Valore ISEE superiore all' importo minimo INPS e inferiore e/o uguale al doppio dello stesso
- PUNTI 1 (uno) valore ISEE superiore al doppio dell' importo minimo INPS e inferiore e/o uguale al triplo dello stesso
- PUNTI 0 (zero) valore ISEE superiore al triplo dell' importo minimo INPS.

B) SITUAZIONE FAMILIARE

- persone sole: punti 3 (tre)
- nuclei familiari composti da più persone: punti 1 (uno) per ogni componente del nucleo se maggiorenne non occupato
- per ogni componente il nucleo familiare portatore di handicap: punti 1 (uno)

A parità di punteggio, la precedenza è data al richiedente più anziano di età.

Le richieste non soddisfatte per esaurimento della disponibilità degli orti, formano una lista d'attesa per eventuali sostituzioni, valida fino al bando successivo.

In caso di esaurimento di detta lista d'attesa, gli orti resisi liberi verranno assegnati in base ad un nuovo bando e selezione pubblica con le modalità previste dall'Articolo 2. , salvo non sia previsto un progetto di autonomia a cura del Servizio Sociale che ne prevede l'utilizzo.

Le concessioni derivanti da assegnazioni in base a detta tipologia di bandi avranno comunque la stessa scadenza delle concessioni rilasciate a seguito del bando e selezione pubblica generale che devono essere rinnovate per l'intera Area Orti ogni quinquennio.

In caso di decesso dell'assegnatario può subentrare il coniuge o il convivente, previa richiesta, se in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

Articolo 4-Deroga ai requisiti

In deroga ai requisiti di cui all'art. 3, i nuclei segnalati dal Servizio Sociale, le scolaresche ed eventuali altri soggetti del privato sociale presenti nel territorio, titolari di progetto di promozione dell'autonomia, hanno priorità assoluta, per una quota massima fino al quaranta per cento dei lotti disponibili.

Gli assegnatari di lotti, titolari di progetto redatto dal Servizio Sociale, sono esonerati dal pagamento della quota annua di canone concessorio previsto dalla normativa vigente, quote utenza per partecipazione a corsi ed attività motorie, canone annuale concessioni orti", posto che la produttività dell'appezzamento ortivo concorre al fabbisogno del nucleo, divenendo così, in parte, alternativa all'erogazione di provvidenze economiche.

Articolo 5-Assemblea

Gli assegnatari di ciascuna area messa a bando formano l'*Assemblea degli assegnatari*.

L'*Assemblea degli assegnatari* elegge ad inizio di ogni periodo il proprio *Comitato di Gestione*.

L'*Assemblea degli assegnatari* viene convocata dal Delegato alle Politiche Sociali, di norma ogni anno con preavviso di almeno dieci giorni, è valida con la presenza della metà più uno degli assegnatari e si esprime a maggioranza dei presenti.

All'inizio del periodo, l'*Assemblea degli assegnatari* viene convocata entro trenta giorni dall'assegnazione dei lotti.

Articolo 6-Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è costituito da cinque assegnatari. I cinque assegnatari componenti del Comitato di Gestione, vengono eletti dall'Assemblea degli assegnatari all'inizio di ogni periodo e rimangono in carica per l'intero periodo.

L'elezione del Comitato di Gestione avviene mediante voto dei componenti l'Assemblea degli assegnatari espresso mediante una preferenza nominativa. I cinque componenti che ottengono il maggior numero di preferenze formano il Comitato di Gestione. In caso di parità di preferenze, prevale chi sia più giovane d'età. Fra i componenti del Comitato di Gestione è proclamato Presidente chi ha ricevuto più preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.

Il Comitato di Gestione decade anticipatamente:

- a) in caso di richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli assegnatari e votata a maggioranza dall'assemblea degli assegnatari;
- b) in caso di dimissioni scritte di almeno tre dei suoi componenti. In caso di decadenza anticipata del Comitato di Gestione, si procede a nuove elezioni dello stesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Indipendentemente dalla data di rinnovo per le cause di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Comitato di Gestione dura in carica sino all'insediamento del nuovo organismo.

Il Comitato di Gestione:

- può dare incarichi specifici ai suoi componenti (segretario, vicepresidente, tesoriere)
- può all'occorrenza, con preavviso di almeno dieci giorni, indire assemblee straordinarie
- sentita l'Assemblea almeno una volta all'anno, relaziona alla Commissione Consiliare competente, sulle attività svolte.

Inoltre, il Comitato di Gestione:

- verifica il rispetto del presente Regolamento segnalando eventuali inadempienze agli uffici della Municipalità;
- svolge funzioni di collegamento con la Municipalità segnalando eventuali istanze degli assegnatari;
- promuove iniziative di socializzazione fra gli assegnatari e fra questi e i cittadini;
- per la cura della parte comune e della relativa ordinaria manutenzione, la Municipalità si riserva, ove necessario, di attivare con Deliberazione di Esecutivo, la collaborazione di idonea associazione del territorio.

Articolo 7-Obblighi e divieti

In relazione alle finalità di cui all'art.1, l'assegnatario deve coltivare direttamente l'orto; fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie, ecc..), la coltivazione dell'orto da parte di persone diverse dal nucleo dell'assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione.

Ogni assegnatario è tenuto al rispetto delle cose altrui.

Gli orti devono essere coltivati secondo i criteri dell'agricoltura biologica.

Gli assegnatari devono mantenere pulito il proprio orto e i viali d'accesso.

Eventuali materiali di scarto devono essere riposti in appositi contenitori chiusi e smaltiti in conformità ai regolamenti vigenti.

La copertura invernale, con nylon, è stabilita dal Comitato di Gestione sia per l'altezza che per la lunghezza, uguale per tutti.

E' fatto divieto agli assegnatari di:

- modificare lo stato e la destinazione di quanto locato
- costruire alcunché (strutture precarie, baracche, depositi per materiali)
- realizzare basamenti in cemento o altro materiale che possa precludere –in seguito- l'utilizzo del terreno ad orto
- creare disturbo o interferenza agli altri terreni o orti limitrofi con il seminativo
- utilizzare prodotti nocivi o tossici
- mettere a dimora piante ad alto fusto
- appropriarsi di prodotti di coltivazioni di altri assegnatari
- coltivare gli orti a fine di lucro.

Articolo 8-Attività socialmente utili

Gli orti devono essere accessibili ai cittadini che intendessero visitarli, previo accordo con il Comitato di Gestione.

In particolare gli assegnatari devono farsi carico, con persone atte ad illustrare, su periodi di semina, raccolta e concimi adatti, oltre al tipo di piante seminate, collaborando con il Servizio Sociale e le scolaresche che intendessero visitare gli orti a scopo didattico.

Sono auspicabili iniziative di socializzazione e feste che coinvolgano tutta la cittadinanza.

Articolo 9-Revoche

L'assegnazione può essere revocata dagli Uffici della Municipalità nei seguenti casi:

- trascuratezza nella conduzione dell'orto
- inosservanza delle norme di cui agli art. 7 e 11
- coltivazione ad opera di soggetti diversi dal nucleo dell'assegnatario
- grave o sistematica inosservanza del presente Regolamento
- comportamento gravemente lesivo a danno di persone terze, durante il periodo di assegnazione

Nei casi di revoca o rinuncia, gli Uffici provvederanno alla riassegnazione dell'orto a un nuovo assegnatario, secondo la graduatoria approvata o lista d'attesa, ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.=

Articolo 10- Collaborazione tra gli assegnatari

La collaborazione tra gli Assegnatari deve essere così disposta:

- il terreno di confine deve essere sempre pulito
- vanno fissati i giorni per la pulizia del terreno esterno all'orto
- deve essere data la disponibilità a collaborare per la migliore gestione degli stessi orti e delle aree comuni
- tutte le spese inerenti le coltivazioni sono a carico degli assegnatari.

Articolo 11- Canone

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione ed annualmente, pena la revoca dell'assegnazione, ciascun assegnatario deve provvedere al versamento del canone annuo, così come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Controllo

Le funzioni di controllo sul regolare e buon andamento della gestione degli orti sono svolte dagli Uffici competenti della Municipalità.